

Alert

Penale - Review

Il processo penale dopo il lockdown

L'attività giudiziaria penale fa fatica a riprendere, anche dopo il periodo di sospensione delle attività tra il 9 marzo e l'11 maggio. Fino al 31 luglio i capi degli uffici giudiziari devono adottare misure organizzative complicate volte ad evitare gli assembramenti, che, di fatto, permetteranno soltanto lo svolgimento delle attività urgenti.

RIPARTENZA IN SORDINA

L'articolo 83 del d.l. 18/2020, come modificato dalla legge di conversione 27/2020 e dall'art. 3 del d.l. 28/2020 prevede l'adozione di una serie di misure per evitare assembramenti:

- Limitazione dell'accesso del pubblico e dell'orario di apertura degli uffici
- Regolamentazione dell'accesso ai servizi previa prenotazione, telematica o telefonica
- Scaglionamento delle convocazioni ad orario fisso
- Celebrazione a porte chiuse anche delle udienze pubbliche
- Svolgimento dell'attività degli ausiliari del giudice con collegamenti da remoto

Più importante, si prevede **il rinvio a dopo il 31 luglio 2020** di tutte le udienze “non necessarie”: in pratica si continueranno a trattare soltanto i procedimenti già esclusi dalla sospensione
Differimento delle udienze anche nel caso in cui il termine per il compimento di un atto connesso (si pensi al termine per il deposito di una lista testimoniale o di motivi di appello aggiunti) sia ricaduto nel periodo di sospensione.

PROCESSO PENALE TELEMATICO

Aperta la porta al processo penale telematico, purché ciò non vada a discapito del **principio di oralità** che caratterizza il processo penale, e dunque:

- potranno svolgersi “con collegamenti da remoto” le udienze con imputati liberi, i quali potranno partecipare al processo dalla postazione con cui si collega il difensore, che dovrà attestarne l'identità
- sarà necessario il consenso delle parti per le udienze nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti e periti e per le udienze di discussione finale

Alert

Penale - Review

Processo telematico anche per le udienze di **convalida dell'arresto e del fermo**, in questo caso il difensore e l'assistito possono partecipare all'udienza dal più vicino ufficio di polizia giudiziaria attrezzato per la videoconferenza.

Anche le deliberazioni in **camera di consiglio** possono essere assunte da remoto, ma per il deposito del provvedimento si dovrà attendere che il giudice si rechi in cancelleria.

Durante le **indagini preliminari** il Pubblico Ministero e il Giudice per le Indagini Preliminari possono avvalersi di collegamenti da remoto per compiere atti che richiedano la presenza dell'indagato o della persona offesa e rispettivi difensori, di consulenti o esperti, o per l'audizione di persone informate sui fatti, purchè nelle vicinanze vi sia un ufficio di polizia giudiziaria attrezzato per le videoconferenze.

Doppio regime, invece, per **notifiche e documenti**: mentre la notifica di avvisi e provvedimenti alle parti può essere sempre eseguita al difensore a mezzo PEC, i difensori potranno utilizzare lo stesso strumento soltanto per gli adempimenti connessi con l'avviso di chiusura delle indagini preliminari, e sempre che l'ufficio della Procura abbia chiesto di essere autorizzato. La stessa autorizzazione dovrà essere richiesta dalla procura per la condivisione di atti e documenti fra polizia giudiziaria e pubblico ministero.

CRITICITÀ E POTENZIALITÀ

Assicurare i diritti di difesa in caso di collegamento in videoconferenza può non essere semplice:

- **Sicurezza dei collegamenti**, le piattaforme di videoconferenza utilizzate sono pensate per comunicazioni aziendali, difficile garantire la riservatezza delle comunicazioni fra difensore e assistito, il contraddittorio, la pubblicità dell'udienza.
- **Verbalizzazione**, non sono indicate le modalità di dei verbali delle attività a cui partecipano soggetti diversi dalle parti (ad esempio i testimoni sentiti durante indagini preliminari)
- **Digitalizzazione degli atti del processo**, Non è previsto che gli atti che si formano nel corso del processo possano essere firmati digitalmente e depositati telematicamente nel fascicolo
- **Proliferazione di linee guida**, i criteri stabiliti dagli uffici giudiziari sono diversi sul territorio nazionale, spesso integrati con più provvedimenti e differentemente applicati all'interno degli stessi uffici.
- **Organizzazione dell'attività professionale e carenza dell'organico amministrativo**. Negli uffici giudiziari, specie in quelli più grandi, si registrano grandi difficoltà nella comunicazione dei rinvii d'ufficio "fuori udienza"; ciò è dovuto alla sproporzione fra il carico di attività che grava sulle cancellerie e il numero di persone effettivamente impiegate.

Dall'emergenza si possono trarre alcuni spunti per rendere più efficiente la giustizia penale: i collegamenti da remoto possono risultare utili, in generale, per quei momenti procedurali in cui sia assente qualsiasi attività istruttoria propedeutica a formare il convincimento del giudice. Si pensi ad esempio alle udienze

Alert

Penale - Review

di c.d. “smistamento” (le prime comparizioni) o alle udienze di mero rinvio (quando sia nota la ragione del rinvio in data antecedente al giorno di udienza, es. legittimo impedimento, astensione, impossibilità di presenza dei testi citati).

Evidente la necessità di rendere effettivo il c.d. fascicolo penale telematico, che raccolga tutti gli atti delle diverse fasi della vicenda giudiziaria, dalle indagini preliminari fino al ricorso per Cassazione. A ciò deve accompagnarsi – come previsione generale – la possibilità per l’avvocato di prendere visione e depositare atti di qualsiasi natura, con modalità telematica.

LA RIPRESA IN CONCRETO

Sin dal 26 marzo il **CSM ha emanato delle linee guida**¹ per l’organizzazione delle attività, suggerendo modalità di rinvio d’ufficio fuori udienza per i procedimenti penali che non rientrano tra quelli a trattazione necessaria.

A loro volta i capi degli uffici giudiziari hanno provveduto ad organizzare la ripresa con proprie linee guida vincolanti, stabilendo tuttavia **autonomi criteri di priorità**.

Tra gli uffici giudiziari di grandi dimensioni:

- la Corte di Appello di Roma² ha stabilito la trattazione prioritaria dei procedimenti con imputati attinti da misura cautelare, con fissazione di due udienze a settimana per il mese di maggio e tre udienze a settimana per il mese di giugno. Rinvio d’ufficio per tutte le udienze per procedimenti con imputati liberi.
- Il Tribunale di Roma³ distingue fra il periodo in cui siano ancora in vigore limitazioni nazionali per gli spostamenti e il periodo in cui siano consentiti gli spostamenti.
- La Corte di Appello di Milano⁴ prevede la trattazione dei procedimenti dichiarati “urgenti” con provvedimento motivato dei Presidenti di Collegio, oltre ai procedimenti indicati dal co. 3 dell’art. 83
- il Tribunale di Milano⁵ prevede la trattazione con videoconferenza delle prime udienze di smistamento, delle udienze di rapida definizione – messa alla prova, dichiarazione prescrizione, riti alternativi, definizione predibattimentale ecc. – nonché la trattazione dei procedimenti ritenuti urgenti a seguito di istanza delle parti o dei giudici.

Tra gli uffici giudiziari di minori dimensioni il Tribunale di Lucca⁶ ha indicato come prioritari i processi relativi a particolari delitti, come omicidi e lesioni commessi per legittima difesa, e i processi di rapida

¹ CSM Pratica num. 186/VV/2020

² Corte di Appello di Roma, n. 10913/20 del 6 aprile, n. 13365/20 del 6 maggio e n. 13766/20 dell’8 maggio

³ Tribunale di Roma, decr. n. 5273/2020 del 14 aprile

⁴ Corte di Appello di Milano provv. Pres. 3416/2020 del 10 aprile

⁵ Tribunale di Milano decr. n. 66/20 del 7 maggio

⁶ Tribunale Lucca decr. n. 16/2020 del 4 maggio

Alert

Penale - Review

definizione, quali quelli con rito abbreviato non condizionato o condizionato con acquisizione documentale, giudizi direttissimi, patteggiamenti, con messa alla prova, processi privi di attività istruttoria.

20.05 2020

La presente Newsletter ha il solo scopo di fornire aggiornamenti e informazioni di carattere generale. Non costituisce pertanto un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza legale specifica.

Caterina, Flick
E: c.flick@nmlex.it
T.: +39 06 695181 **T.:** +39 02 657 5181

Per chiarimenti o informazioni potete contattare l'autore oppure il Vostro Professionista di riferimento all'interno dello Studio

www.nunziantemagrone.it